

STATUTO

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOCCHIGLIERO CS VIA SANDRO
PERTINI 4

Numero REA: CS - 245605

Codice fiscale: 03589080781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	N. 40836 della Raccolta	
	S T A T U T O	
	della cooperativa sociale	
	"SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata	
	"SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Bocchigliero	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31.12.2050.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della	
	deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di lucro e di speculazione	
	privata.	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	

	attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari,	
	assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a)	
	della legge n. 381/1991, in particolare mediante	
	l'accoglienza di minori svantaggiati che siano migranti e	
	non e mediante l'accoglienza degli anziani.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	a) Concorrere al conseguimento dei compiti del Servizio	
	Sanitario Nazionale e delle regioni in ordine alla gestione	
	di servizi sanitari e socio-sanitari accreditati per	
	anziani, dipendenti da sostanze d'abuso e comportamentali	
	lecite ed illecite, pazienti con disturbi psichiatrici,	
	minori, pazienti terminali e per ogni altra patologia	
	sanitaria inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza;	
	b) Promuovere e gestire servizi di accoglienza per cittadini	
	stranieri adulti, minori, nuclei familiari richiedenti asilo	
	politico e beneficiari di protezione internazionale,	
	sussidiaria, umanitaria nell'ambito del sistema del Servizio	
	per Richiedenti Asilo e Beneficiari di Protezione	
	Internazionale (SPRAR) e servizi similari, del Ministero	
	dell'Interno e delle altre istituzioni pubbliche interessate	
	alle politiche sull'immigrazione;	
	c) Promuovere, coordinare e gestire servizi ed attività di	

	prevenzione di tutte le cause di emarginazione sociale;	
	d) promuovere, coordinare e gestire, centri diurni, comunità	
	di strada, servizi di accoglienza o comunità diurne a favore	
	degli emarginati, strutture residenziali protette, comunità	
	alloggio, case famiglia, case di riposo, residenze sanitarie	
	assistite per anziani, per portatori di handicap, per	
	minori, per persone affette da disturbi psichici, malati	
	terminali, hospice , e per tossicodipendenti e le loro	
	famiglie;	
	d) promuovere, coordinare e gestire realtà comunitarie	
	(terapeutico- riabilitativa , specialistica, di accoglienza,	
	di vita, alloggio, lavoro, agricole, fattorie sociali ecc.),	
	comunità per persone affette da disturbi psichici, comunità	
	per tossicodipendenti ed in generale comunità per soggetti	
	affetti da dipendenze patologiche ;	
	e) promuovere, coordinare e gestire attività di studio e di	
	ricerca sull'emarginazione e le sue cause, con specifico	
	referimento e collegamento alle realtà territoriali	
	esistenti, attività di raccolta, elaborazione e studio di	
	dati socio-economici e ambientali, attività di	
	sensibilizzazione della pubblica opinione mediante convegni,	
	dibattiti, interviste, e pubblicazioni anche periodiche	
	destinate alla diffusione;	
	f) promuovere la formazione di operatori sociali soprattutto	
	mediante l'esperienza e il coinvolgimento nelle realtà	

	emarginanti ed emarginate;	
	g) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e	
	di aggiornamento per il proprio personale, per operatori dei	
	servizi socio-sanitari delle Aziende Sanitarie e degli Enti	
	locali, dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e di	
	ogni altro Ente Pubblico e Privato;	
	h) promuovere, coordinare e gestire servizi domiciliari di	
	assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto	
	presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre	
	strutture di accoglienza, servizi di telesoccorso,	
	teleassistenza e telecontrollo nell'ambito socio-sanitario,	
	e anche occasionali e non istituzionalizzate forme di	
	assistenza sociale (alloggio notturno, servizio mensa,	
	assistenza legale, ecc.);	
	l) partecipare, in qualità di soci, in altre cooperative	
	sociali, coadiuvandone le attività e fornendo i	
	finanziamenti necessari per lo sviluppo delle cooperative	
	stesse;	
	m) promuovere, coordinare e gestire iniziative di	
	progettazione, formazione e consulenza, anche in	
	collaborazione con enti locali, nell'ambito dei piani	
	previsti dalle normative regionali, nazionali, della	
	comunità europea, in materia di politiche sociali, del	
	lavoro e dello sviluppo;	
	n) promuovere, coordinare e gestire servizi per l'infanzia e	

	l'adolescenza, ludoteche, biblioteche per ragazzi, città dei	
	ragazzi, attività di animazione socio-culturale e laboratori	
	con particolare attenzione alle fasce deboli.	
	o) assistenza a persone anziane bisognose di cura ed	
	assistenza anche domiciliare;	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo italiano e potrà	
	perciò aderire a organismi cooperativi che operano a livello	
	nazionale, regionale e provinciale.	
	Per il raggiungimento dei suoi fini, la cooperativa potrà	
	stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, chiedere	
	o accettare contributi per gestire attività e servizi	
	inerenti gli scopi sociali, accettare finanziamenti e	
	contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie, e potrà in	
	generale compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari	
	finanziarie e commerciali ritenute opportune o necessarie	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà inoltre effettuare prestiti ai soci e	
	ai propri dipendenti alle condizioni previste da uno	
	specifico regolamento predisposto dal consiglio	
	d'amministrazione e approvato dall'assemblea.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	

	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi di legge.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1) Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2) Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	5.3) L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4) In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	

	in numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale.	
	5.5) In nessun caso possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	6.1) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) il titolo di studio.	
	6.2) L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	

	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	6.3) L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	6.4) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	6.5) L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	6.6) Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci	
	Art. 7 (Conferimenti)	
	7.1) I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 500,00	

	7.2) Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero	
	minimo di quote pari ad Euro 500,00.	
	7.3) La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	8.1) Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	8.2) Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori	
	con lettera raccomandata, fatto salvo di avere	
	precedentemente comunicato alla Cooperativa, nonché ai soci	
	cooperatori , il diritto di esercitare il diritto di	
	prelazione sulle quote che si intendono cedere, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art. 6 Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	8.3) Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	

	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	9.1) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, l'importo con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	9.2) Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	9.3) I soci cooperatori , ferme restando le limitazioni di	
	cui all'art. 6, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	

	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta.	
	9.4) E' fatto divieto ai soci cooperatori , di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle	
	che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una	
	attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente	
	punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità	
	di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 10 (Diritti dei soci)	
	10.1) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	10.2) Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	

	consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	10.3) La richiesta può essere effettuata mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	10.4) La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	10.5) Tali diritti non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto	
	alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	11.1) La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	12.1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	12.2) Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera	
	che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente e del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato	

	entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	12.3) Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,	
	la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	12.4) Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	12.5) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	12.6) Il recesso non può essere parziale.	

	Art. 13 (Esclusione)	
	13.1) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo; il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per	
	inadempimento;	

	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	g) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando	
	ricorrono particolari esigenze interne, l'organo	
	amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto,	
	fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione	
	del rapporto sociale;	
	h) che danneggi moralmente o materialmente la società o	
	fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	i) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	j) che non partecipi per due volte consecutive all'assemblea	
	dei soci, senza giustificato motivo.	
	13.2) Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	13.3) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 (Liquidazione)	

	14.1) I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli	
	26.4 lett.c) e 27, la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	14.2) La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545- quinquies , comma 3 del	
	codice civile.	
	14.3) Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per	
	la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'articolo 2545- quinquies , la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	15.1) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	

	14.	
	15.2) Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	16.1) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	16.2) I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1,	
	lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso	
	della partecipazione calcolata come sopra.	
	16.3) La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	

	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	16.4) Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	16.5) Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	17.1) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori ,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	

	e/o prevista per legge.	
	17.2) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	17.3) Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	18.1) L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	18.2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	18.3) Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	18.4) La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	

	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	18.5) La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	18.6) Non possono essere distribuiti utili ai soci	
	cooperatori	
	Art. 19 (Ristorni)	
	19.1) L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci	
	(né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n.	
	142/01 e successive modificazioni).	
	19.2) La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	

	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	19.3) La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO IV	
	DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	20.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	20.2) In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	20.3) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 21.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare)	
	21.1) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	21.2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro	
	luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	21.3) L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, quali	
	PEC o email, almeno cinque giorni prima di quello fissato	
	per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci. In aggiunta oppure in	
	alternativa l'avviso di convocazione è esposto nei locali	
	della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello	
	stabilito per l'assemblea. In caso di convocazione a mezzo	
	telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di	
	posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro	

	dei soci.	
	21.4) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	21.5) In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 22 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	22.1) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	

	rappresentati aventi diritto al voto.	
	22.2) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci	
	presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure	
	sul trasferimento della sede sociale anche in altre località	
	del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto	
	favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	23.1) Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 24 (Voto)	
	24.1) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	24.2) Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	24.3) I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore , e che non sia	

	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	25.1) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	26.1) La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	26.2) Il numero dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è variabile da tre a cinque, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	26.3) La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori .	
	26.4) I componenti dell'organo amministrativo durano in	

	carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	26.5) L'assemblea elegge, in seno al Consiglio, il	
	Presidente ed eventualmente il Vice presidente.	
	Art. 27 (Compiti degli Amministratori)	
	27.1) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	27.2) L'Organo Amministrativo può delegare parte o tutte le	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	27.3) Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	

	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti	
	dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 28 (Metodo decisionale collegiale)	
	28.1) Le decisioni del consiglio di amministrazione devono	
	essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	28.2) A tal fine il consiglio di amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie	
	deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	28.3) Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 29 (Integrazione del Consiglio)	
	29.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	29.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dei mancanti.	
	29.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	

	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	30.1) Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad ciascuno di essi.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	31.1) Il presidente dell'Organo amministrativo ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Nei	
	limiti della delega conferita, la rappresentanza della	
	Cooperativa spetta anche all' Amministratore Delegato.	
	31.2) Il Presidente dell'Organo amministrativo può compiere	
	tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può,	
	inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari,	

	richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso	
	istituti finanziari.	
	31.3) Il presidente dell'Organo amministrativo ha anche la	
	facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive	
	e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	31.4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	31.5) Il Presidente dell'Organo amministrativo previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VI	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 32 (Collegio sindacale)	
	32.1) Quando è obbligatorio per legge i soci provvedono alla	
	nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di	
	controllo contabile.	
	32.2) Il Collegio sindacale, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio	
	sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	32.3) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 33 (Compiti)	
	33.1) Il collegio sindacale esercita le funzioni di	
	controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice	
	civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e	
	dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	34.1) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	35.1) In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	36.1) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 37 (Divieti)	
	37.1) In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi ai soci;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai	
	due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale	
	sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	37.2) I principi in materia di divieto di remunerazione del	
	capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	

33 di 34

34 di 34